

## CAPITOLO 5

### **5. LA DISCIPLINA PER LE DISCARICHE:IL DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 ed il D.M. 3 agosto 2005**

Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 2003 ed è dunque entrato in vigore il giorno 27 marzo 2003.

Tale decreto ha rinnovato completamente la disciplina della gestione delle discariche sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico legato alle responsabilità dei produttori e degli smaltitori di rifiuti.

In applicazione del decreto legislativo è stato poi pubblicato il Decreto 13 marzo 2003, che è stato poi abrogato e sostituito dal Decreto 3 agosto 2005 recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, entrato in vigore in data 15 settembre 2005.

Il Dlgs 36, essendo stato pubblicato nell’anno 2003, fa sempre riferimento, per quanto attiene alla normativa in materia di rifiuti, al legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che è stato successivamente abrogato e sostituito dal Dlgs 152 del 2006 e S.M. . .

Ai sensi dell’art. 1, comma primo il decreto legislativo, trasponendo in maniera assolutamente fedele l’omologo articolo 1 comma primo della direttiva 99/31, per conseguire le finalità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (vedi ora l’art. 174 del Dlgs 152/2006 e S.M.) stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

Ai sensi del secondo comma dell’art.1, si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Dlgs 372/99 qualora siano soddisfatti i requisiti del decreto 36.”.

Tale norma recepisce il disposto dell’omologo comma secondo della direttiva cit.<sup>1</sup>. Si noti che il cit. Dlgs 372/99 è stato successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. Governo n° 59 del 18/02/2005 “Attuazione integrale della direttiva **96/61/CE** relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.”

L’affermazione contenuta nel comma secondo in esame è coerente con quanto disposto dalla direttiva “discariche”, nel senso che si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della

---

<sup>1</sup> Che dispone: “2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva **96/61/CE**, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della direttiva 1999/31.

E' opportuno sottolineare nuovamente che la direttiva 96/61 (ed il Dlgs 59/2005 che l'ha recepita) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Tra queste attività è compresa anche quella di discarica sia pure con alcune limitazioni, infatti l'ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , nel suo punto 5. Gestione dei rifiuti, contiene la seguente specifica:

“5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”.

Tali sono dunque le tipologie di discariche a cui risulta applicabile il Dlgs 59/2005.

## 5.1 DEFINIZIONI

L'art. 2 del decreto contiene l'elenco delle definizioni . Dispone infatti che:

“..si intende per:

a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni<sup>2</sup>;

c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Che dispone:

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).”

Ai sensi della direttiva 99/31 sono “b) «rifiuti urbani»: i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o composizione ai rifiuti domestici;”.

Sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani nel nostro ordinamento giuridico vedi il paragrafo che vi è dedicato nel capitolo sulla gestione dei rifiuti.

<sup>3</sup>Che dispone: “4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.”

- d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
- e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
- f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- g) "discarica"**: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
- h) "trattamento"**: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
- i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica. quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
- l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
- m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti, o dalla decomposizione degli stessi<sup>4</sup>;
- n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;
- o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
- p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;

---

<sup>4</sup> Corrisponde alla lett.i della direttiva discariche.

r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;

s) "Autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;

t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

La maggior parte delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto costituiscono una fedelissima trasposizione della direttiva comunitaria. Tali sono le definizioni di cui alle lettere a),b),c),d),e), g), i),l),o), p),q), s).

Alcune altre definizioni risultano modificate in maniera non sostanziale con la finalità di meglio adattarle al nostro ordinamento giuridico o di specificarle ulteriormente (è il caso di quelle di cui alle lettere f), h), m) ed in particolare n) dove viene aggiunto il riferimento alle metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5<sup>5</sup>.

In merito alla nozione di "gestore" la giurisprudenza amministrativa ha affermato che:

**CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 GENNAIO 2007 (C.C. 06/06/2006), Sentenza n. 48**

"In materia di rifiuti, si intende per "gestore la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura" (Dir. 26-4-1999 n. 1999/31/CE, art. 2), ovvero (D.Lgs. 13-1-2003 n. 36) "il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica"; si tratta, invero, di formulazioni normative manifestamente descrittive, con le quali si è inteso precisare che la gestione delle discariche non aveva carattere necessariamente unitario, potendosi distinguere in essa differenti e autonome fasi gestorie."

Si deve invece sottolineare che mentre nella direttiva comunitaria esiste la nozione di "r) «insediamento isolato»<sup>6</sup>, nel nuovo decreto legislativo compare, in sua vece, quella di

---

<sup>5</sup> Che dispone: 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

<sup>6</sup> " - Un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, - un insediamento distante almeno 50 km dal più

*"centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada." (art. 2,lett. t) ).*

Tale ultima nozione, com'è facile notare, è assai diversa da quella di "insediamento isolato" di cui alla direttiva comunitaria.

La lett.r) dell'art. 2 del decreto definisce "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi; mentre la corrispondente lett.q) della direttiva definisce «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;

---

vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.”

## 5.2 NOZIONE DI DISCARICA ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 3 il decreto si applica "a tutte le discariche, come definite all'articolo 2 lettera g)."

Quella di cui all'articolo 2 lett. g) è ovviamente la definizione più importante.

Essa si preoccupa di includere tra le discariche anche le forme di "autosmaltimento", previste nel dlgs 22/97 e S.M. dagli artt. 31 e 32 e su cui si attende da anni un decreto ministeriale che le disciplini in maniera semplificata, in relazione ai rifiuti non pericolosi.

Tale articolo fissa un termine temporale minimo per poter considerare "discarica" un luogo di accumulo di rifiuti e cioè 1 anno.

Dunque "discarica" è :

1) un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo,

nonché

2) qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

La definizione contempla già alcune esclusioni, in particolare :

1) gli impianti di messa in riserva o di deposito preliminare (ai sensi della lett. l) dell'art. 6 del dlgs 22/97 e S.M.),

2) la messa in riserva di rifiuti (ai sensi della lett. l) dell'art. 6 del dlgs 22/97 e S.M.) che abbia una durata inferiore ai 3 anni

3) il deposito preliminare che abbia una durata inferiore ad 1 anno.

Ai sensi del comma secondo il decreto non si applica:

"a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;

b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;

d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave".

Le esclusioni contemplate dal secondo comma sono tutte perfettamente conformi a quelle di cui alla direttiva discariche con l'eccezione di quella di cui alla lett. d) nella quale per meglio specificare il significato della locuzione "terra non inquinata" il legislatore rimanda al D.M. n. 471 del 1999 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'**articolo 17** del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.)

Il comma terzo dell'art. 3 dispone che, conformemente alla direttiva comunitaria, fatto salvo l'obbligo di non arrecare inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla c1) prospezione, c2) estrazione, c3) trattamento e c4) dallo stoccaggio di minerali, nonché c5) dall'esercizio delle cave,

possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1<sup>7</sup> punti 2.3<sup>8</sup> e 2.4<sup>9</sup>.

Si deve inoltre sottolineare che il legislatore italiano non ha inteso avvalersi delle facoltà previste dai commi quarto e quinto dell'art. 3 della direttiva.

Particolarmente importante anche la nozione di "**trattamento**", individuata come:

- 1) **i processi fisici, termici, chimici o biologici,**
- 2) **incluse le operazioni di cernita,**
- 3) **che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo a) di ridurne il volume o b) la natura pericolosa, c) di facilitarne il trasporto, d) di agevolare il recupero o e) di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;**

Tale nozione è presente esclusivamente in questa normativa, e dunque è riferita esclusivamente alle discariche.

---

<sup>7</sup> Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica

<sup>8</sup> Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi

2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato

<sup>9</sup> 2.4. Protezione del terreno e delle acque

### 5.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE

Ai sensi dell'art. 4 ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

- discarica per rifiuti inerti
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.

Il decreto ministeriale 3 agosto 2005, sotto tale profilo, dispone nei suoi articoli 5,6 e 8:

#### **“Art. 5. - Impianti di discarica per rifiuti inerti**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'**art. 2**, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;  
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, **allegato 1** al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, **n. 209**, per i quali il limite e' fissato 1 mg/kg.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

#### **Art. 6. - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'**art. 2**, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'**art. 7** del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;

c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, **n. 209**, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, **allegato 1** al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'**art. 2** della decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.

6. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.

Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'**art. 7**, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'**allegato 1**, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità'

territorialmente competente.

7. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5 e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

#### **Art. 8. - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
- b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, **n. 209**, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
- c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
- d) la percentuale di sostanza secca sul totale non deve essere inferiore al 25%;
- e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 6 possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.”